

N. R.G. [REDACTED]/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Ludovico Delle Vergini	Presidente
dott. Anna Primavera	Consigliere Relatore
dott. Fabrizio Nicoletti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2020 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] (CF [REDACTED])

APPELLANTE

contro

**FALLIMENTO** [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),  
con il patrocinio dell'avv. ALFONSO LECCESE (CF [REDACTED])

APPELLATO


avverso

la sentenza n. 2065/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/09/2020

**CONCLUSIONI**

In data 25/11/2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

**Per la parte appellante:**

  
Alfonso Leccese  
AVVOCATO



compensate per 1/3 ed essere poste a carico di [REDACTED] per la residua parte, quelle di primo grado in rapporto alla misura liquidata nella sentenza impugnata, e quelle del presente grado del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri e dell'aumento previsto per legge per la presenza di collegamenti ipertestuali, esclusa la fase istruttoria.

Dette spese vanno liquidate in entrambi i casi a favore del procuratore antistatario del FALLIMENTO.

Le spese di CTU del primo e del presente grado di giudizio vanno poste per 2/3 a carico di [REDACTED] e per la residua parte a carico del FALLIMENTO.

Le spese di CTP dei due gradi di giudizio e quelle di mediazione sostenute dal FALLIMENTO, come liquidate nella sentenza impugnata, vanno poste a carico di [REDACTED] n ragione di 2/3.

Le spese di CTP dei due gradi di giudizio sostenute da [REDACTED] vanno poste a carico del FALLIMENTO per 1/3.

### P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti del FALLIMENTO [REDACTED] verso la sentenza n. 2065/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 29/09/2020, così provvede:

1. Dato atto della parziale riforma della sentenza impugnata in relazione al capo 2 del dispositivo, disposta con sentenza non definitiva, RIDETERMINA il saldo del conto corrente ordinario n.0498/35960134 al 22.06.2010 in € 80.682,99 a credito della società fallita e detratti gli importi dei conti anticipi per complessivi € 10.117,26, CONDANNA l'APPELLANTE al pagamento a favore del FALLIMENTO [REDACTED] della somma di **€ 70.565,73**, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;



2. DICHIARA le spese dei due gradi di giudizio compensate per 1/3 e CONDANNA l'APPELLANTE alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'APPELLATO della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero quanto al giudizio di primo grado, nella stessa misura liquidata in sentenza impugnata e quanto al presente grado di giudizio in € [REDACTED] oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;

3. PONE le spese di CTU di primo e secondo grado a carico delle parti in ragione di 2/3 a carico dell'APPELLANTE ed in ragione di 1/3 a carico del FALLIMENTO APPELLATO;

4. PONE le spese di CTP dei due gradi di giudizio e quelle di mediazione sostenute dal FALLIMENTO, come liquidate nella sentenza impugnata, a carico di [REDACTED] in ragione di 2/3;

5. PONE le spese di CTP dei due gradi di giudizio sostenute da [REDACTED] a carico del FALLIMENTO per 1/3.

Firenze, camera di consiglio del 14.02.2023

Il Consigliere relatore ed estensore  
dott. Anna Primavera

Il Presidente  
dott. Ludovico Delle Vergini

### **Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

  
Alfonso Leccese  
AVVOCATO

